

Sentenza, Tribunale di Pescara, Giudice Valeria Battista del 05.09.2021 n. 1254
www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Valeria Battista, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. xxxx / 2016 R.G. e vertente

TRA

GARANTI

PARTE ATTRICE

E

SOCIETA' MANDANTE e per essa la **SOCIETA' MANDATARIA**

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 21/05/2021 da intendersi qui integralmente riportate.

MOTIVAZIONE

Con atto di citazione del l'agosto 2016, ritualmente notificato, **GARANTI** proponevano opposizione avverso l'atto di precetto loro notificato in data 12/07/2016 con il quale la **SOCIETA' MANDANTE** e per essa la **SOCIETA' MANDATARIA**, in qualità di sua mandataria, gli avevano intimato il pagamento della somma di € 100.843,55, oltre interessi e competenze sino al saldo. Il credito in questa sede vantato derivava dal decreto ingiuntivo n. 780/2003, provvisoriamente esecutivo, dell'importo di € 165.223,28 emesso in data 9/06/2003 dal Tribunale di Latina nei confronti della **SOCIETA' DEBITTRICE**, società in favore della quale essi oppositori si erano costituiti garanti e che era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Pescara in data 21-25/07/2006. Detto decreto ingiuntivo era stato notificato ad essi garanti in data 29-31/07/2003.

Eccepevano, preliminarmente, gli oppositori l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale dovendosi ritenere competente il Tribunale di Latina; il difetto di legittimazione attiva della procedente la quale non aveva fornito prova della titolarità del credito da essa presuntivamente acquisito a seguito di una serie di cessioni, a loro dire, "confusamente" ricostruite nell'atto di precetto; l'intervenuta prescrizione dell'azionato credito essendo decorsi ben tredici anni dalla data di notifica del decreto ingiuntivo e, dunque, la conseguente inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata. Quanto al merito, poi, contestavano essi oppositori l'entità del credito domandato avendo la creditrice procedente operato una illegittima capitalizzazione degli interessi e non avendo tenuto conto - ai fini della corretta quantificazione del credito in questa sede vantato - dei vari pagamenti, peraltro di rilevante importo, effettuati dalla **SOCIETA' DEBITTRICE** negli anni correnti dal 2002 al 2006 i quali, ove correttamente computati, avevano notevolmente diminuito la pretesa creditoria.

Concludevano, pertanto, gli oppositori affinché l'adito Tribunale - previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo - volesse: in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Latina e, in ogni caso, dichiarare il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del diritto sostanziale fatto valere in capo all'intimante; nel merito, accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia del precetto di pagamento notificato in data 12/07/2016 dall'**SOCIETA' MANDANTE** e, dunque, l'inesistenza del diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione forzata nei loro confronti o,

Sentenza, Tribunale di Pescara, Giudice Valeria Battista del 05.09.2021 n. 1254

comunque, accertare e dichiarare che il credito per il quale poteva procedersi ad esecuzione forzata risultava essere pari alla minor somma di € 40.352,94 con conseguente declaratoria di nullità ed inefficacia dell'atto di precetto intimato. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.

Si costituiva con rituale comparsa difensiva la **SOCIETA' MANDANTE** e per essa, in qualità di sua mandataria, la **SOCIETA' MANDATARIA** la quale contestava integralmente gli avversi assunti chiedendo il rigetto dell'opposizione stante la infondatezza e pretestuosità di tutte le eccezioni con essa sollevate.

Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti e concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., pervenuta la presente causa alla scrivente a seguito di variazione tabellare, all'udienza del 21/05/2021 - tenutasi nella modalità della c.d. "trattazione scritta" ovvero mediante scambio di brevi note contenenti le sole istanze e conclusioni - essa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

All'esito dell'esame degli scritti difensivi depositati dalle parti e della documentazione prodotta, ritiene questo decidente che l'opposizione non sia fondata e non possa essere accolta per le ragioni che qui di seguito si esporranno.

A) Sull'eccezione di incompetenza territoriale.

I GARANTI si costituivano, in virtù di contratto del 6/03/1998, fideiussori fino a concorrenza dell'importo di £ 130.000.000 della **SOCIETA' DEBITRICE** per tutte le obbligazioni di titolarità della stessa derivanti da obbligazioni bancarie di ciascun tipo nei confronti della **ISTITUTO DI CREDITO..** In detto contratto di garanzia, all'art. 16, veniva espressamente previsto che "Per qualunque controversia è competente l'Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la filiale dell'Azienda che ha effettuato le operazioni garantite". In ragione di ciò - concernendo la pretesa creditoria fatta valere con l'atto di precetto oggi opposto l'esposizione del conto corrente n. 3950/56 con apertura di credito acceso presso la **ISTITUTO DI CREDITO.** dalla **SOCIETA' DEBITRICE**, a detta degli opposenti il Giudice dell'Esecuzione avrebbe dovuto essere individuato nel Tribunale di Latina avendo la filiale dell'Istituto di credito presso la quale la **SOCIETA' DEBITRICE** aveva intrattenuto i rapporti sede in Aprilia.

L'eccezione, così come formulata, non coglie, però, nel segno per due ordini di motivi: in primis, la clausola sopra richiamata non contiene alcuna previsione di esclusività del Foro in essa indicato e, dunque, di necessaria deroga alla individuazione del Foro competente secondo i criteri generali. La Suprema Corte ha, in più occasioni, osservato che "La designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. Pertanto, in caso di pluralità di clausole relative al foro competente, per potere ritenere che le parti lo abbiano voluto come esclusivo, occorre che l'esclusività sia espressa in ogni clausola contenente la scelta del foro; al contrario, la presenza nel contratto di clausole espressamente indicanti il foro come esclusivo e di altre che non prevedono l'esclusività rende equivoca la volontà contrattuale di escludere altri fori" (ex multis, Cass. n. 21362/2020; n. 21010/2020). Stante, quindi, la genericità della clausola in esame non può che ritenersi che le parti non abbiano in alcun modo inteso derogare agli ordinari criteri di individuazione del giudice territorialmente competente sanciti dall'art 26 c.p.c. il quale prevede, nel caso di specie, che "Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano", sì che risultando la **GARANTE** titolare di immobili in territorio di Pescara, correttamente la competenza veniva radicata dinanzi a questo Tribunale. Proprio in ragione dell'esistenza di beni pignorabili nel Comune di Pescara, il creditore odierno procedente eleggeva domicilio in detto Comune radicando in tal modo la competenza territoriale presso questo Tribunale posto che, per costante giurisprudenza, "Il Comune nel quale il creditore, con l'atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il suo domicilio, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Pescara, Giudice Valeria Battista del 05.09.2021 n. 1254

sull'opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (artt. 26 e 27 c.p.c.) (cfr. Cass. n. 20356/2020). È pertanto evidente che, avendo la creditrice fornito prova dell'esistenza di beni immobili di titolarità dell'esecutando nel Comune di Pescara ed avendo, altresì, effettuato la dichiarazione di domicilio secondo il criterio del collegamento - stante la infondatezza della sollevata eccezione - il presente giudizio deve intendersi correttamente instaurato presso l'adito tribunale.

B) Sul difetto di legittimazione attiva della creditrice procedente.

Anche l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva dell'odierna convenuta appare destituita di fondamento posto che nella propria comparsa di costituzione e risposta ed, altresì, attraverso la documentazione prodotta, la **SOCIETA' MANDANTE**, ha fornito adeguata prova della titolarità in suo capo della posizione creditoria oggi vantata nei confronti degli opposenti.

In data 29.08.2008 veniva concluso tra la **ISTITUTO DI CREDITO**, e la **SOCIETA' MANDANTE** un contratto di cessione in blocco dei crediti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi dell'art 58 del Dlgs. N. 385/1993 in virtù del quale la **SOCIETA' MADNANTE** diveniva titolare dei crediti qualificabili come sofferenze già di titolarità della cedente. Di tale cessione veniva dato avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale parte II n. 109 del 13/09/2008. Con atto per Notaio Maurizio Marino del 14/12/2010 (rep. n. 68029 e racc. n. 18919) la **(OMISSIS)** veniva incorporata nella **(OMISSIS)**, fondendosi dette società per incorporazione ed essendo, quindi, la incorporante divenuta titolare di tutti i rapporti attivi e passivi già di titolarità della incorporata. In data 20/11/2014 veniva concluso atto di cessione tra la **(OMISSIS)** e la **SOCIETA' MANDANTE** nell'ambito sempre di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 58 del Dlgs. N. 385/1993 diventando, quindi, la **CREDITORE** titolare dei crediti già acquistati in virtù di precedente cessione dalla **BANCA** tra i quali figuravano - in quanto espressamente richiamati - quelli oggetto di cessione da parte della Banca pubblicata su G.U. n. 109 del 13/09/2008. Di detta cessione veniva dato avviso in G.U. parte II n. 139 del 25/11/2014. Con atto per Notaio **(OMISSIS)** del 23/12/2014, si dava attuazione al progetto di scissione parziale di **(OMISSIS)** in **(OMISSIS)** e venivano, quindi, assegnati ad **(OMISSIS)** i crediti deteriorati verso la clientela risultando ricompresi tra i crediti oggetto di cessione anche quelli già acquistati dalla **SOCIETA' MANDANTE**. Per effetto di tale operazione la **OMISSIS**, subentrava, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, ad **OMISSIS** nell'incarico di svolgere l'attività di amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti. In data 24/12/2014 veniva sottoscritto tra **(OMISSIS)**, e **(OMISSIS)** un contratto di ausiliario del Servicer in virtù del quale la seconda delegava alla prima l'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti sì che, con successivo atto del 21/01/2015 per Notaio **(OMISSIS)**, la **SOCIETA' MANDANTE** nominava sua procuratrice speciale la **(OMISSIS)** affinché procedesse in suo nome e per suo conto a svolgere le attività di recupero dei crediti da essa acquistati, attività tra le quali veniva espressamente ricompresa anche quella di avviare e proseguire le azioni legali tanto in qualità di attrice che di convenuta. La **(OMISSIS)**, poi acquisiva la denominazione di **SOCIETA' MANDANTARIA** come si evince dalla procura per Notaio Marchetti attribuita dalla **(OMISSIS)** in data 13/11/2015 nonché dal verbale di Assemblea Straordinaria della **(OMISSIS)**, del 30/10/2015 indetta all'unico ed esclusivo fine di modificare la denominazione sociale in **SOCIETA' MANDANTARIA** con conseguente venir meno dell'appartenenza al gruppo bancario **(OMISSIS)**. Dunque, non è chi non veda - tenuto conto dei numerosi e complessi passaggi in questa sede dettagliatamente ricostruiti - che alcun dubbio possa porsi circa la titolarità della presente posizione creditoria in capo alla **NPL(OMISSIS) s.r.l.** e del suo potere di agire per il recupero del quantum debeatur a mezzo della **SOCIETA' MANDATARIA** (attuale denominazione della **OMISSIS**.) quale procuratrice speciale ritualmente nominata affinché in proprio nome e per proprio conto ponesse in essere tutte le azioni utili e necessarie per recuperare i crediti oggetto del mandato di gestione, crediti tra i quali deve ritenersi senz'altro ricompreso quello vantato con l'atto di precetto oggi

C) Sull'eccezione di prescrizione.

Destituita di fondamento risulta anche l'eccezione di prescrizione del credito vantato dall'odierna procedente essendo stati prodotti una serie di atti - successivi alla notifica del decreto ingiuntivo n.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Pescara, Giudice Valeria Battista del 05.09.2021 n. 1254

780/2003 avvenuta in data 25-31 luglio 2003 - con i quali i **GARANTI** formulavano proposte transattive operando un implicito riconoscimento del debito, chiedendo contestualmente di poter effettuare pagamenti periodici al fine di soddisfare l'avversa pretesa creditoria. Si vedano le missive datate 5/12/2008 e 15/01/2009 provenienti dallo Studio (OMISSIS) contenenti proposte transattive formulate dai fideiussori alla Banca con le quali gli stessi offrivano una somma a saldo e stralcio del maggior credito vantato con il decreto ingiuntivo rinunciando espressamente ad ogni ulteriore diritto, azione e pretesa anche con particolare riguardo all'applicazione degli interessi passivi in maniera anatocistica. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa di parte opponente, tali atti devono ritenersi senz'altro idonei ad interrompere il decorso della prescrizione ex art. 2943 a c. in quanto contenenti una chiara volontà dei soggetti titolari del potere dispositivo del diritto - o comunque manifestata da soggetto autorizzato ad agire in loro nome e per loro conto - di addivenire ad una definizione transattiva di ogni e diversa questione inerente il rapporto tra le parti con implicito riconoscimento dell'avversa pretesa ed essendo evidente che il mancato raggiungimento della transazione sarebbe dipeso in via esclusiva da questioni concernenti la liquidazione del quantum (vedi Cass. nn. 16379/2009; 19529/2015).

Fermo ed impregiudicato quanto detto circa l'efficacia interruttiva della prescrizione in virtù degli atti indicati, non può poi non rilevarsi che con atto depositato in data 4/12/2006 la **OMISSIS**, quale mandataria di **ISTITUTO DI CREDITO** presentava istanza di insinuazione al passivo del fallimento **SOCIETA' DEBITRICE** in via chirografaria per l'importo di € 97.968,64, domanda questa che, come ribadito anche di recente dalla Corte di legittimità, determina l'interruzione della prescrizione per l'intera durata della procedura e non soltanto con riguardo alla sorte capitale bensì anche con riguardo al credito per interessi endoconcorsuali che maturano in costanza di procedura sì che, essendo stato l'atto di precetto oggi opposto notificato in data 12/07/2016, comunque non sarebbe decorso il termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. n. 12560/2021).

D) Sul merito della pretesa.

Per quanto concerne la determinazione della posta creditoria azionata dalla **SOCIETA' MANDANTE**, nei confronti degli odierni opposenti non può chi scrive non rilevare che, a fronte dell'importo di € 165.223,28 di cui al decreto ingiuntivo n. 780/2003, l'intimante notificava atto di precetto per il minor importo di € 100.843,55 specificando nel medesimo atto che il residuo a titolo di sorte capitale, già oggetto di intimazione in virtù del richiamato decreto ingiuntivo, era divenuto pari ad € 98.506,13, dimostrando in tal modo di aver computato i pagamenti medio tempore effettuati dalla **SOCIETA' DEBITRICE** e tenuto conto che, ad ogni modo, nel corso del lungo lasso di tempo trascorso erano comunque maturati interessi dei quali pure veniva domandato il pagamento. A tal riguardo, preme rilevare che, come correttamente asserito dalla difesa della creditrice, qualsivoglia questione inerente presunte illegittimità del contratto di conto corrente dal quale deriva la pretesa azionata doveva essere fatta valere in un eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo mai instaurato sì che, essendo il titolo di formazione giudiziale divenuto esecutivo, la relativa pretesa deve ritenersi oramai cristallizzata e non possono più in questa sede essere fatte valere eccezioni concernenti le modalità di determinazione della stessa. È orientamento oramai uniforme e consolidato, tanto della giurisprudenza di merito che di legittimità, quello secondo il quale "Quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale (quale il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo), i motivi di nullità del decreto stesso o le ragioni di infondatezza del credito da esso accertato debbono essere fatte valere con lo specifico rimedio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo stesso (ovvero, nell'ipotesi di decreto ingiuntivo, mediante opposizione ex art. 645 c.p.c.), mentre debbono essere fatte valere con l'opposizione a precetto unicamente le ragioni che si traducano nella inesistenza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo ovvero nella presenza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo" (cfr. Cass. n. 3277/2015; n. 26948/2014). Dunque, appare del tutto tardiva ed inconferente l'eccezione relativa alla illegittima capitalizzazione degli interessi come anche quella inerente presunti interessi ultralegali, eccezioni queste, peraltro, del tutto generiche ed astratte formulate senza operare alcun riferimento al rapporto di fatto intercorso tra le parti così come generica appare l'affermazione resa dagli opposenti secondo la quale la **SOCIETA' DEBITRICE**, nel periodo corrente dall'anno 2002 all'anno 2006, avrebbe effettuato una serie di

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Pescara, Giudice Valeria Battista del 05.09.2021 n. 1254

pagamenti dei quali, a suo dire, controparte non avrebbe tenuto conto ai fini della determinazione del credito. La difesa di parte opponente, infatti, a sostegno di quanto asserito si è limitata a produrre una serie di contabili di bonifici effettuati a favore della **SOCIETA' DEBITRICE** dai quali dovrebbe dedursi un credito residuo di € 40.352,94 non indicando, però, in modo alcuno come dovrebbe giungersi a tale importo e se nella determinazione del credito siano stati computati o meno gli interessi medio tempore maturati. Ne consegue che le contestazioni in ordine all'entità del credito appaiono, in ragione della loro assoluta genericità ed indimostrabilità, del tutto inidonee a confutare l'avversa pretesa la quale, comunque, risultava già cristallizzata nel decreto ingiuntivo divenuto esecutivo si che non è possibile ritenere che gli odierni oppositori abbiano introdotto fatti estintivi, impeditivi o modificativi idonei a paralizzare la pretesa in questa sede da controparte azionata avendo, di contro, il creditore fornito la prova ad esso rimessa della validità ed efficacia del titolo esecutivo.

L'opposizione, quindi, va rigettata con conseguente condanna degli oppositori alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della creditrice, spese liquidate con riguardo ai parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 in considerazione dell'importo di cui al precetto.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. XXXX/2016 RG., ogni ulteriore domanda eccezione e difesa disattesa, così decide:

rigetta l'opposizione;

condanna i **GARANTI**, in solido tra loro, alla rifusione in favore della **SOCIETA' MANDANTE** e per essa della mandataria **SOCIETA' MANDATARIA** delle spese del presente giudizio che liquida in € 10.600,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge. Pescara, 05/09/2021

Il Giudice

Dott.ssa Valeria Battista

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*